

N. 38/22 p.u.



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli Presidente

dott. Mauro P. Bernardi Giudice Rel. Est.

dott. Giorgio Bertola Giudice

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 38/22 p.u. promosso da:

Ap. Sol s.r.l., assistita dall'avv. Marco Baioni ha emesso il seguente

DECRETO

- rilevato che, con ricorso ex art. 44 CCI depositato in data 23-12-2022, la società Ap. Sol s.r.l. (con sede in Roverbella, via Barchetto, 38; C.F.: 01944260205) ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui alla predetta disposizione entro un termine fissato dal giudice;
- rilevato che nel termine assegnato la predetta società, in data 20-4-2023, ha presentato il piano e la proposta concordataria;
- osservato che la società ha allegato al ricorso la documentazione elencata dall'art. 39 co. 3 CCI nonché la delibera prevista dagli artt. 40 e 120 bis CCI;
- rilevato che, con istanza del 21-4-2023, la società ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 97 CCI, di essere autorizzata a sciogliere i rapporti contrattuali pendenti ivi elencati ed ha indicato la quantificazione dell'indennizzo;
- osservato che nessun creditore ha depositato memorie scritte di opposizione ex art. 97 co. 4 CCI come attestato dal commissario giudiziale e che non può tenersi conto

della e-mail inviata (alla proponente) il 3-5-2023 da Grenke Locazione s.r.l. in quanto irrituale e non documentata;

- rilevato che il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole sia alla apertura della procedura (salvo maggiore approfondimento all'esito delle ulteriori verifiche conseguenti alla apertura del procedimento) sia allo scioglimento dai contratti pendenti;

- rilevato che non sono stati proposti ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale;

- osservato che il concordato è stato proposto in forma mista e cioè in parte con contenuto liquidatorio e in parte con continuità indiretta;

- rilevato che, in data 28-3-2023, si è proceduto alla vendita del ramo d'azienda con procedura competitiva;

- valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 47 CCI, ed in particolare rilevato che la società:

- svolge attività commerciale (di produzione di macchine per l'automazione e di macchine utensili in genere e altro);

- supera i limiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCI, versa in stato -quantomeno- di crisi, come emerge dai dati dalla stessa esposti nel ricorso introduttivo (v. pag. 16 e segg. del ricorso) e nelle relazioni periodiche ex art. 44 co. 1 lett. c) CCI ed è suscettibile di essere sottoposta alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 84 e 121 CCI;

- ha sede principale nel circondario del Tribunale di Mantova, nel rispetto della previsione di cui all'art. 27 co. 2 CCI;

- osservato che la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 39 CCI è completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

- rilevato che sono state allegate le attestazioni previste dagli artt. 84 co. 5, 87 co. 3 e 88 co. 2 CCI (v. doc. prodotti sub 12 e 13) redatte dal dott. Stefano Stringa, professionista in possesso dei requisiti di legge;

- osservato che la proposta prevede pagamenti di tutti i crediti entro il 31-12-2024 con suddivisione dei creditori, diversi da quelli prededotti e privilegiati integralmente e immediatamente soddisfatti, in 8 classi;
- rilevato che i creditori ammessi al voto sono stati suddivisi in 8 classi come di seguito:
 - classe 1) lavoratori dipendenti e assimilati che verranno soddisfatti oltre il termine di 30 giorni dalla omologazione ex art. 109 co. 4 CCI (soddisfo al 100%);
 - classe 2) erario ed enti locali (soddisfo al 100%);
 - classe 3) banche non garantite (soddisfo al 20%);
 - classe 4) banche garantite da MCC (soddisfo al 83%);
 - classe 5) istituti garantiti dallo stato (soddisfo al 100%);
 - classe 6) fornitori (soddisfo al 15%);
 - classe 7) fornitori per IVA al chirografo (soddisfo al 10%);
 - classe 8) clienti contro anticipi (soddisfo al 10%);
- considerato che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dall'art. 85 CCI;
- considerato che il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione e che risultano rispettati i criteri di cui agli artt. 84 e 85 CCI;
- ritenuto pertanto che la proposta concordataria sia ammissibile perché ritualmente formulata e che il piano, appare fattibile perché non manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- considerato che merita accoglimento l'istanza formulata ex art. 97 CCI dalla società proponente;
- rilevato che non è stata chiesta la proroga delle misure protettive, che erano state concesse sino alla data del 21-4-2023, sicché ne è venuta meno l'efficacia;

p.t.m.

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Ap. Sol s.r.l. (con sede in Roverbella, via Barchetto, 38; C.F.: 01944260205);
- nomina giudice delegato per la procedura di concordato il dott. Mauro P. Bernardi;
- conferma il dott. Franco Chizzoni quale commissario giudiziale;
- visto l'art. 103 CCI ordina alla società ricorrente di mettere a disposizione del commissario giudiziale entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- determina in € 18.180,00 pari al 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura¹, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto ex art. 47 co. 2 CCI, la società ricorrente dovrà versare su conto corrente intestato alla società in concordato preventivo -in persona del commissario giudiziale- (da costituirsi presso Banca Galileo s.p.a.), importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale e del liquidatore e di ogni ulteriore onere di procedura, versamento la cui effettuazione va attestata con deposito nel fascicolo telematico;
- autorizza la società proponente a sciogliersi dai contratti elencati nel ricorso datato 26-4-2023 con riconoscimento degli indennizzi indicati nell'allegato a) al medesimo;
- tenuto conto del numero dei creditori, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, fissa la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori per il giorno 21-6-2023 e la data finale per il giorno 11-7-2023, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata e che all'esito della votazione il commissario provveda agli adempimenti di cui all'art. 110 CCI;
- assegna al commissario giudiziale termine sino al 29-5-2023 per la comunicazione ai creditori della proposta;

¹ Quantificabili in € 90.900,00 (€ 10.400 –compenso stimatore- + € 78.000 -compenso commissario- + 2.500 -spese per pubblicità e altro).

- fissa, ai sensi dell'art. 94 co. 4 CCI, il limite di € 5.000,00 fatta salva la informativa al commissario giudiziale;
- manda alla cancelleria per la pubblicità prescritta dagli artt. 47 e 45 CCI;
- manda al commissario giudiziale affinché trascriva, a norma dell'art. 93 CCI, il presente decreto presso gli uffici competenti.

Mantova, 4 maggio 2023.

Il Presidente

dott. Andrea Gibelli